



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2032 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

“Api” Anonima Petroli Italiana S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando Carabba Tettamanti, Gaetano Zurlo e Tommaso Matteo Ferrario, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Arrigo Boito, 8;

***contro***

Aci - Automobile Club Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Cerami, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria S.Babila, 4/A;

***nei confronti di***

Keropetrol S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guareschi, Elena Pontiroli e Mattia Sozzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Mattia Sozzi in Milano, Via Manara, 15;

***per l’annullamento***

del verbale del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Milano del 23.12.2013, con il quale è stata aggiudicata la gara per l'affidamento della “convenzione per rifornimento della rete di vendita Automobile Club di Milano” alla società Keropetrol S.p.a.;

della nota Aci prot. 2921 del 27.12.2013, con la quale è stata comunicato che l'offerta della ricorrente non era stata giudicata la più favorevole per l'ente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai precedenti;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di convenzionamento eventualmente intervenuto tra Automobile Club Milano e Keropetrol, in conseguenza di detta aggiudicazione;

e per la condanna dell'Automobile Club Milano al risarcimento dei danni patiti e patienti dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati atti impugnati con il ricorso principale, nonché del provvedimento di diniego tacito dell'Aci, formatosi in data 26.6.2014 sull'istanza ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/06 presentata in data 11.6.2014, ed avente ad oggetto la revoca e/o l'annullamento dell'aggiudicazione dell'affidamento della convenzione per il rifornimento di carburante della rete di vendita A.c.i., nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale atti impugnati con i motivi aggiunti

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aci - Automobile Club

Milano e di Keropetrol S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il ricorso principale l'istante ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione del 18.12.2013 della procedura indetta da A.C.I. per l'affidamento di una convenzione per il rifornimento di carburante ai propri punti vendita alla Ditta Karopetrol, unica imprese offerente, oltre alla ricorrente.

A far data dal 1.1.2014 l'attuale controinteressata è subentrata alla ricorrente nello svolgimento di dette attività di rifornimento.

Con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi in ordine alla propria istanza di autotutela, riproponendo i medesimi motivi già sollevati nel ricorso principale.

La stazione appaltante e la controinteressata si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Con ordinanza n. 1053/13 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

All'udienza pubblica del 26.11.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

In via preliminare, devono scrutinarsi le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della resistente e della controinteressata, che sono tuttavia infondate.

I.1) Con una prima eccezione si deduce la tardività del ricorso, atteso che, in data 27.12.2013, la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente che la propria offerta non era stata ritenuta la più vantaggiosa, invitandola pertanto a rimuovere dagli impianti oggetto della procedura impugnata quanto di sua competenza, in conseguenza dell'imminente subentro di altra ditta nella gestione degli stessi. Il presente ricorso, notificato solo in data 20.6.2014, sarebbe pertanto tardivo.

In via preliminare, il Collegio prende atto che tra le parti non è contestato, in primo luogo, che la detta comunicazione del 27.12.2013, conteneva solo l'informazione della mancata aggiudicazione in favore della ricorrente, la quale ha invece potuto avere accesso agli atti della procedura solo in data 21.5.2014

Alla luce di quanto precede, l'eccezione va respinta, a prescindere dall'applicabilità al caso di specie del D.Lgs. n. 163/06, ed in particolare degli artt. 79 c. 5 e 120 c. 2, contestata dalla stazione appaltante e dalla controinteressata atteso che, in ogni caso, anche in base alla giurisprudenza antecedente all'entrata in vigore di dette disposizioni, "al fine della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento, non basta la mera notizia della sua esistenza e del

suo carattere sfavorevole per il destinatario, occorrendo conoscerne il contenuto, per poter valutare se l'atto è illegittimo o meno. Ne consegue che laddove l'amministrazione comunichi l'esistenza di un provvedimento sfavorevole, senza la motivazione posta a corredo, il destinatario ha una mera facoltà e non un onere, di impugnare subito l'atto per poi proporre i motivi aggiunti, ma ben può attendere di conoscere la motivazione dell'atto per poter, una volta avuta conoscenza del contenuto dell'atto, e quindi dell'effetto lesivo, valutare se impugnarlo o meno” (C.S. Sez. IV 08.2.2007 n. 522). La piena conoscenza del provvedimento richiede infatti una conoscenza estesa a tutti gli elementi dell'atto qualificabili come essenziali e individuabili tramite la sua motivazione. Nel caso in cui ancora non si conosca l'effettiva motivazione del provvedimento, non è infatti configurabile per l'interessato l'onere di una doppia impugnazione, prima con il ricorso introduttivo e poi con i motivi aggiunti, e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, la motivazione non ha carattere opzionale, ma è obbligatoria, sicché la mera notizia che esista un provvedimento lesivo non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo (T.A.R. Sardegna, 5.11.2009 n. 1607, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5.5.2009 n. 2360, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I 21.1.2009 n. 114).

Come detto, la comunicazione del 27.12.2013 conteneva la sola informazione dell'aggiudicazione della procedura in favore di altro soggetto, ciò che, di per sé, non aveva portata lesiva per la ricorrente,

quantomeno rispetto alle doglianze proposte nel il primo motivo, in cui la stessa si duole proprio del difetto di motivazione, di cui la stessa ha avuto contezza solo a seguito dell'accesso agli atti, e non certo in conseguenza della mera notizia dell'aggiudicazione in favore della controinteressata, che se congruamente motivata non avrebbe dato luogo a tali censure, dovendosi pertanto respingere l'eccezione.

I.2) Con una seconda eccezione la difesa della stazione appaltante deduce che “la partecipazione alla procedura di trattativa privata senza presentare riserve avverso la determinazione dell'Amministrazione di avvalersi di tale particolare modello procedimentale rende inammissibile per acquiescenza, oltrech  per carenza di legittimazione ad agire, e di interesse a ricorrere, l'eventuale successivo gravame in sede giurisdizionale, laddove i motivi di diritto dedotti mirino, in sostanza, a censurare lo stesso modulo operativo prescelto dall'Amministrazione”.

L'eccezione   infondata in fatto atteso che la ricorrente non censura in realt  il metodo di scelta del contraente prescelto dalla stazione appaltante, e peraltro, neppure il contrasto tra le modalit  concretamente seguite e le prescrizioni dal codice dei contratti con riferimento alla procedura negoziata, quanto invece, nel primo motivo, la pi  generale violazione del difetto di motivazione, applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi, anche al di l  di quelli posti in essere nell'ambito dell'evidenza pubblica.

I.3) Anche l'eccezione di inammissibilit  del ricorso per

indeterminatezza e mancata specificità delle censure è palesemente infondata in fatto, come desumibile da quanto evidenziato nel precedente punto, con riferimento all'asserita violazione dell'art. 3 L. n. 241/90, posto a fondamento del primo motivo, per la mancata indicazione di criteri di scelta del contraente sufficientemente dettagliati, ciò che, di per sé, rende infondata l'eccezione.

II.1) Quanto al merito, con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/90 e dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/06, l'eccesso di potere per difetto di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 120 All. G D.P.R. n. 207/2019, oltreché la violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e buona amministrazione.

In via preliminare, il Collegio prende atto che, in base a quanto indicato nella lettera di invito, l'offerta economica, consistente nel compenso da corrispondersi alla stazione appaltante, poteva essere formulata, a discrezione del concorrente, mediante l'indicazione del prezzo del carburante al litro "fisso", o "variabile", o "fisso-variabile", senza alcuna altra specificazione, in particolare, dei criteri necessari alla comparazione tra le diverse offerte, per l'appunto formulate sulla base di detti differenti parametri.

La lettera di invito prevedeva inoltre che "la convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere le seguenti condizioni: 1. uno stanziamento di massimo euro 1.500.000,00 per l'ammodernamento e l'adeguamento degli impianti; 2. la modalità di restituzione dello

stanziamento da parte di Automobile Club Milano; 3. un supporto tecnico qualificato a disposizione dell'Ente per la redazione dei diversi capitolati tecnici e delle pratiche amministrative riguardanti tutte dette operazioni di riqualificazione degli impianti; 4. agevolazioni economiche sull'acquisto del carburante e derivati per i soci Automobile Club d'Italia". Anche in tale occasione, la *lex specialis* ometteva di specificare se, ed in quale misura, detti elementi sarebbero stati oggetto di valutazione, limitandosi alla loro mera enunciazione.

Infine, la lettera di invito precisava che "si dovranno inoltre specificare: il listino dei prezzi di vendita del carburante al consumatore finale, il piano marketing della società nei confronti del consumatore finale, dettagliando nello specifico, se esistenti, non solo le campagne promozionali in essere e pianificate nel prossimo biennio, ma anche le modalità di riparto delle spese (es. ripartizioni dei costi delle campagne sconto, ecc.), e l'esistenza di condizioni aggiuntive migliorative dell'offerta, quale, a titolo di esempio, la manutenzione ordinaria degli impianti". Tuttavia, anche in questo caso, all'indicazione di detti elementi non faceva seguito alcuna indicazione in ordine ai criteri per la loro valutazione.

Il verbale del consiglio direttivo del 23.12.2013 ha poi statuito, sulla base della documentazione preparata dal competente Ufficio Tecnico, che la proposta dalla controinteressata andava preferita, "in particolare, per il prezzo favorevole del carburante rispetto a IP, e



per la serie di vantaggi che Karopetrol apporterebbe sull'intera rete di vendita".

La richiamata documentazione dell'Ufficio Tecnico, redatta in data 18.12.2013, ha preliminarmente riassunto i principali contenuti delle due offerte, evidenziando che quella della ricorrente, con riferimento all'aspetto economico, prevedeva una richiesta di compenso in parte "fissa" ed in parte "variabile", laddove quella della controinteressata solo "variabile". Quanto alla vera e propria comparazione tra le due offerte, la stessa ha avuto luogo solo con riferimento a detto elemento economico (compenso), precisando che "i valori utilizzati per i conteggi sono quelli reali dell'ultimo quinquennio (2009-2013), rielaborati con i parametri delle offerte presentate. Si fa notare che per omogeneità di confronto è stato utilizzato il prezzo di vendita del carburante API-IP nel periodo di riferimento". Gli esiti numerici di tale comparazione, consistente sostanzialmente nella simulazione dei compensi riconosciuti alla stazione appaltante, sulla base del carburante venduto nell'ultimo quinquennio, alle condizioni offerte in sede di gara, sono stati riassunti nelle tabelle 1 e 2, le quali hanno evidenziato che l'offerta della controinteressata è più vantaggiosa.

II.2) Ancora in via preliminare, il Collegio prende atto che la ricorrente non ha impugnato la lettera di invito, né nel termine di decadenza, né in occasione della proposizione del presente ricorso, affermando infatti espressamente di non dolersi delle modalità con cui è stata indetta la procedura di gara, avendo al contrario inteso

censurare il solo provvedimento con cui A.C.I. ha aggiudicato il servizio di rifornimento alla controinteressata, eccedendone l'illegittimità, proprio per contrasto con la *lex specialis* (pag. 4 memoria del 10.11.14). In disparte, osserva il Collegio che, dalla lettura complessiva del gravame, emerge chiaramente l'interesse sotteso ad una siffatta scelta, intendendo la ricorrente salvaguardare la *lex specialis*, e dunque l'indizione della procedura stessa, per poter conseguire l'affidamento del contratto, come dedotto nel secondo motivo.

Il Collegio deve pertanto procedere allo scrutinio del ricorso, presupponendo la legittimità della lettera di invito, come detto, non impugnata, ed anzi ritenuta indebitamente violata dai provvedimenti successivi della stazione appaltante, i quali rappresentano pertanto l'unico oggetto del presente giudizio.

Chiarito quanto precede, osserva il Collegio che la mancata impugnazione della *lex specialis* da parte della ricorrente, che come detto ha invece censurato solo gli atti applicativi della stessa, rende infondato il primo motivo, nella parte in cui il medesimo è volto a censurare il loro contrasto, atteso che, come si dirà, la commissione di gara e l'organo che ne ha approvato gli atti, non hanno violato alcuna disposizione della lettera di invito, in conseguenza della sua genericità, né erano altrimenti tenuti ad integrarne i criteri valutativi, che risultavano in realtà assenti.

II.3) Venendo al merito delle censure, in primo luogo, la ricorrente

lamenta la genericità del verbale di aggiudicazione, in quanto “del tutto inidoneo a dare evidenza delle specifiche ragioni per cui, rispetto alle singole previsioni contenute nella *lex specialis* di gara”, l’offerta della controinteressata sia stata ritenuta maggiormente vantaggiosa, sulla propria. In particolare, detto provvedimento, non conterrebbe alcuna valutazione “delle specifiche voci contenute nella *lex specialis*” che avrebbero dovuto essere oggetto di puntuale valutazione, tra cui, ad esempio, la previsione relativa alla restituzione dello stanziamento da parte di Automobile Club di Milano, la previsione relativa al supporto tecnico che l’offerente avrebbe dovuto mettere a disposizione dell’Ente, e la previsione di agevolazioni economiche sull’acquisto di carburante per i soci A.C.I. Il verbale di aggiudicazione impugnato “avrebbe invece dovuto esaminare compiutamente ciascuna di tali voci, e dare conto delle ragioni per le quali riteneva preferibile tale offerta rispetto a quella presentata dall’odierna ricorrente” (punto 1.1 del ricorso).

Sotto altro profilo, la ricorrente evidenzia che, poiché la lettera di invito non esplicitava in modo dettagliato i criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione avrebbe dovuto attribuire e motivare i singoli punteggi attribuiti ad ogni voce contenuta nella lettera di invito (punto 1.2).

II.4) Detti argomenti non possono essere condivisi.

II.4.1) In primo luogo, il Collegio non ravvisa infatti alcuna violazione della *lex specialis*, che si limitava in realtà a richiedere ai

concorrenti la formulazione di un'offerta economica, peraltro da esprimersi utilizzando differenti parametri, a discrezione dei partecipanti, non prefissando alcun criterio di comparazione, e limitandosi, quanto all'aspetto qualitativo, a richiedere che i partecipanti si impegnassero ad offrire determinate condizioni contrattuali, anche in questo caso, senza specificare alcunché in ordine alla loro valutazione, ed ai criteri che sarebbero a tal fine stati adottati.

Conseguentemente, posto che la lettera di invito, non contestata dalla ricorrente, era sostanzialmente priva di criteri valutativi da applicarsi nelle fasi successive alla stessa, non può evidentemente affermarsi l'illegittimità dei provvedimenti della commissione per contrasto con la stessa, né tantomeno, di per sé, la sua erronea applicazione.

II.4.2) Né può sostenersi che, attesa la mancanza di criteri valutativi nella lettera di invito, la commissione avrebbe dovuto "attribuire e motivare i singoli punteggi attribuiti ad ogni voce contenuta nella lettera di invito".

Mediante detta lettera la stazione appaltante si è infatti limitata, in sostanza, a porre in essere un'indagine di mercato, senza invece stabilire minimamente i criteri per la comparazione delle offerte, ciò che, come detto, la ricorrente non intende contestare. I partecipanti sono infatti stati invitati a formulare un'offerta economica, consentendo loro di scegliere tra diverse modalità non

immediatamente comparabili (compenso fisso, variabile, fisso-variabile), ed a impegnarsi al rispetto di determinate condizioni contrattuali. In altre parole, mediante l'inoltro della lettera di invito, la stazione appaltante non ha fissato alcun criterio di scelta del contraente suscettibile di integrazione da parte della commissione, che non ha pertanto illegittimamente operato in violazione di detto obbligo, ma si è invece limitata a sollecitare un'offerta, senza sostanzialmente indicare in che modo la stessa sarebbe stata valutata.

II.5) Premesso quanto precede, il motivo va accolto nella parte in cui con il medesimo si censura il “*deficit* motivazionale delle valutazioni compiute dalla Commissione giudicatrice”, in relazione al quale “non è possibile ripercorrere il percorso valutativo, e quindi controllarne la logicità e la congruità”, non essendo dato comprendere in alcun modo “le ragioni per le quali è stata preferita l'offerta della Karopetrol”.

In via preliminare, il Collegio intende espressamente condividere le affermazioni della ricorrente, secondo cui, anche quando la p.a. ricorre, come nel caso di specie, alla tipologia dei contratti attivi, è comunque tenuta al rispetto dei principi fondamentali a tutela della concorrenza, e segnatamente, dei principi di imparzialità e trasparenza, come del resto ormai espressamente sancito dall'art. 27 D.Lgs. n. 163/06, per il quale l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice stesso, deve avvenire nel rispetto dei principi

fondamentali di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, come del resto già espressamente affermato dalla Sezione in fattispecie analoghe alla presente (v. sentenza n. 677 del 13.3.2013).

Nel caso di specie, la violazione di detti principi è stata perpetrata, oltreché dalla lettera di invito, non impugnata, anche dagli atti successivi, che nel momento in cui hanno concretamente individuato il soggetto aggiudicatario, non hanno adeguatamente motivato le proprie determinazioni.

Osserva inoltre il Collegio che, anche a prescindere dall'applicabilità del codice dei contratti, ciò che è contestato dalle altre parti, secondo cui la fattispecie sarebbe disciplinata solo dal R.D. 18.11.1923 n. 2440, e non dal citato D.Lgs. n. 163/06, il provvedimento impugnato risulta comunque illegittimo per violazione del più generale obbligo di motivazione, di cui all'art. 3 L. n. 241/90, che la stazione appaltante ha palesemente disatteso, non potendo desumersi, né da alcun singolo atto, né dalla complessiva sequenza procedimentale, gli elementi di fatto ed i motivi che hanno indotto la stazione appaltante a ritenere che l'offerta della controinteressata fosse più vantaggiosa di quella della ricorrente.

II.5.1) Quanto all'elemento economico, come già evidenziato, la lettera di invito consentiva ai concorrenti di scegliere discrezionalmente come formulare il prezzo, nell'ambito di tre diverse opzioni, senza tuttavia predeterminare minimamente le modalità che sarebbero state seguite per la loro comparazione e

valutazione; l'Ufficio Tecnico si è pertanto trovato a valutare offerte economiche in realtà non omogenee, in quanto espresse sulla base di differenti parametri.

A fronte di quanto precede, prima di procedere all'apertura delle offerte, l'Ufficio Tecnico avrebbe pertanto dovuto, *in primis*, fissare i criteri di comparazione, e di successiva valutazione, sulla base dei quali poi motivare il provvedimento di aggiudicazione, ciò che non ha invece avuto luogo. Al contrario, detto Ufficio si è invece limitato ad effettuare una serie di operazioni matematiche, prive di adeguata spiegazione, anche postuma, su come sia stato possibile ottenere i valori finali che dimostrerebbero la convenienza dell'offerta della controinteressata, ciò che, sostanzialmente, depone per la loro irrilevanza in termini di motivazione.

II.5.2) Il difetto di motivazione degli atti impugnati è ancora più plateale con riferimento alla valutazione degli aspetti qualitativi delle offerte.

Come detto, la lettera di invito si limitava, sotto tale profilo, a prevedere che i concorrenti allegassero una serie di condizioni contrattuali variabili, senza tuttavia indicare come le stesse sarebbero state valutate. Il verbale del consiglio direttivo del 23.12.2013 ha poi statuito, sulla base della documentazione preparata dal competente Ufficio Tecnico, che la proposta dalla controinteressata andava preferita, “per la serie di vantaggi che Karopetrol apporterebbe sull'intera rete di vendita”. La richiamata documentazione

dell'Ufficio Tecnico, redatta in data 18.12.2013, si è tuttavia limitata ad esporre i contenuti delle due offerte, senza minimamente comparare le stesse, ciò che rende del tutto apodittica la vista affermazione del verbale del 23.12.2013, in ordine all'assunta vantaggiosità dell'offerta della controinteressata, non trovando alcun riscontro, né nella relazione dell'Ufficio Tecnico, né altrove.

III) Con il secondo motivo la ricorrente sostiene l'erroneità sostanziale del provvedimento di aggiudicazione, che avrebbe illegittimamente prescelto l'offerta della controinteressata, in luogo di quella formulata dalla stessa, che sarebbe invece più conveniente.

Il motivo è infondato, atteso che la lettera di invito, come detto non impugnata, non fissava in realtà veri e propri criteri di scelta, ciò che preclude al Collegio ogni indagine in ordine all'eventuale loro erronea applicazione da parte della Commissione, in danno della stessa ricorrente.

In assenza di detti criteri, con il tentativo di dimostrazione della superiorità della propria offerta, la ricorrente finisce infatti per sostituirsi, arbitrariamente, alla stazione appaltante, individuando implicitamente gli stessi, tuttavia in realtà mai evidenziati nella procedura di che trattasi, ciò che peraltro non ha neppure contestato, quantomeno, con riferimento alla lettera di invito.

In conclusione, il ricorso va accolto, in relazione a quanto indicato nel precedente punto II.5), va respinto in relazione al secondo motivo, potendosi assorbire le ulteriori censure.



IV) La ricorrente formula altresì una domanda, ex art. 124 c.p.a., per conseguire l'aggiudicazione ed il contratto a titolo di risarcimento in forma specifica, previa eventuale dichiarazione di inefficacia del precedente contratto eventualmente in essere.

Ritiene il Collegio che detto contratto, ove stipulato, dovrà essere dichiarato inefficace *ex tunc*, in conseguenza dell'annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

Quanto alla domanda di subentro, la stessa va invece respinta, in relazione a quanto già affermato nel precedente punto III della presente sentenza, non essendo dimostrato che la ricorrente abbia alcun titolo a divenire affidataria della procedura impugnata, se non in esito alla sua riedizione.

Anche la domanda di risarcimento del danno, allo stato, va respinta, poiché, oltre alla mancata dimostrazione e qualificazione di un danno giuridicamente apprezzabile, l'accoglimento del ricorso consentirà alla ricorrente di prendere parte alla nuova procedura, e quindi di ottenere un ristoro in forma specifica.

In conclusione, il ricorso per l'annullamento degli atti impugnati va accolto, il contratto *medio tempore* eventualmente stipulato va dichiarato inefficace, la domanda di risarcimento del danno va respinta.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in conseguenza della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati, dichiara inefficace il contratto eventualmente stipulato tra la controinteressata e la resistente, e respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)